

Accordo che istituisce il Centro di consulenza giuridica sulla legislazione dell'OMC

Le Parti al presente Accordo

prendendo atto che l'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (di seguito «OMC») ha costituito un sistema giuridico e procedure complesse per la risoluzione delle controversie;

prendendo altresì atto che i Paesi in sviluppo, in particolare i meno progrediti tra di essi, e le economie in transizione hanno una perizia limitata della legislazione dell'OMC e della gestione di controversie commerciali complesse e che la loro capacità di acquisire la suddetta perizia è limitata da rigide costrizioni finanziarie e istituzionali;

riconoscendo che vi potrà essere un giusto equilibrio tra i diritti e gli obblighi risultanti dall'Accordo che istituisce l'OMC solamente se tutti i Membri dell'OMC comprendono i diritti e gli obblighi che ne risultano e se hanno le stesse possibilità di ricorrere alle procedure di risoluzione delle controversie dell'OMC;

riconoscendo inoltre che la credibilità e l'accettabilità delle procedure di risoluzione delle controversie dell'OMC possono essere assicurate soltanto se tutti i Membri dell'OMC possono parteciparvi con efficacia;

risolti, di conseguenza, a costituire una fonte di formazione, di perizia e di pareri giuridici sulla legislazione dell'OMC facilmente accessibile ai Paesi in sviluppo, in particolare ai meno progrediti tra di essi, e alle economie in transizione;

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Istituzione del Centro di consulenza giuridica sulla legislazione dell'OMC

Il presente Accordo istituisce un Centro di consulenza giuridica sulla legislazione dell'OMC (di seguito denominato il «Centro»).

Art. 2 Obiettivi e funzioni del Centro

1. Lo scopo del Centro è di fornire ai Paesi in sviluppo, in particolare ai meno progrediti tra di essi, e alle economie in transizione una formazione, un aiuto e pareri giuridici relativi alla legislazione dell'OMC e alle procedure di risoluzione delle controversie.

¹ Dal testo originale francese.

2. A tale fine, il Centro:

- a) dà pareri giuridici sulla legislazione dell'OMC;
- b) fornisce un aiuto alle Parti e ai terzi Parti nelle procedure di risoluzione delle controversie dell'OMC;
- c) forma funzionari nel diritto dell'OMC mediante seminari sulla legislazione e la giurisprudenza dell'OMC, stage e altri mezzi appropriati;
- d) esercita ogni altra funzione che gli è assegnata dall'Assemblea generale.

Art. 3 Struttura del Centro

1. Il Centro dispone di un'Assemblea generale, di un Consiglio di direzione e di un Direttore generale.

2. L'Assemblea generale è composta dai rappresentanti dei Membri del Centro e dai rappresentanti dei Paesi meno progrediti enumerati nell'Allegato III. L'Assemblea generale si riunisce almeno due volte l'anno per:

- a) valutare le prestazioni del Centro;
- b) eleggere il Consiglio di direzione;
- c) adottare le regole proposte dal Consiglio di direzione;
- d) adottare il preventivo annuo proposto dal Consiglio di direzione;
- e) esercitare le funzioni che le sono assegnate in virtù degli altri articoli del presente Accordo.

L'Assemblea generale adotta il proprio regolamento interno.

3. Il Consiglio di direzione è composto da quattro Membri, da un rappresentante dei Paesi meno progrediti e dal Direttore generale. I Membri del Consiglio di direzione vi siedono a titolo personale e sono eletti in funzione delle loro competenze in materia di diritto dell'OMC o di relazioni commerciali internazionali e di sviluppo.

4. I Membri del Consiglio di direzione e il rappresentante dei Paesi meno progrediti presso il Consiglio di direzione sono nominati dall'Assemblea generale. Il Direttore generale è membro di diritto del Consiglio di direzione. Il gruppo di Membri enumerato nell'Allegato I del presente Accordo e i tre gruppi di Membri enumerati nell'Allegato II del presente Accordo possono ciascuno proporre un membro del Consiglio di direzione affinché sia nominato dall'Assemblea generale. I Paesi meno progrediti enumerati nell'Allegato III del presente Accordo possono proporre il loro rappresentante al Consiglio di direzione affinché sia nominato dall'Assemblea generale.

5. Il Consiglio di direzione fa rapporto all'Assemblea generale. Il Consiglio di direzione si riunisce quando necessario per:

- a) adottare le decisioni necessarie al fine di assicurare il buon funzionamento del Centro conformemente al presente Accordo;
- b) preparare il preventivo annuo del Centro per approvazione da parte dell'Assemblea generale;

- c) decidere in merito ai ricorsi depositati dai Membri ai quali è stato rifiutato l'aiuto giuridico in una procedura di risoluzione delle controversie;
 - d) sovrintendere alla gestione della dotazione di capitale del Centro;
 - e) nominare un revisore dei conti esterno;
 - f) nominare il Direttore generale dopo consultazione con i Membri;
 - g) proporre, per adozione da parte dell'Assemblea generale, regole riguardanti:
 - i) le procedure del Consiglio di direzione;
 - ii) le attribuzioni e le condizioni d'assunzione del Direttore generale, del personale del Centro e dei consulenti assunti dal Centro;
 - iii) la politica di gestione e d'investimento della dotazione di capitale del Centro.
 - h) esercitare le funzioni che gli sono assegnate in virtù delle altre disposizioni del presente Accordo.
6. Il Direttore generale fa rapporto al Consiglio di direzione ed è invitato a partecipare a tutte le sue riunioni. Il Direttore generale:
- a) gestirà gli affari correnti del Centro;
 - b) recluterà, dirigerà e licenzierà il personale del Centro, conformemente al regolamento del personale adottato dall'Assemblea generale;
 - c) assumerà i consulenti e sovrintenderà a essi;
 - d) sottoporrà al Consiglio di direzione e all'Assemblea generale un bilancio, verificato da un terzo, riguardante il preventivo dell'esercizio precedente;
 - e) rappresenterà il Centro verso l'esterno.

Art. 4 Procedura decisionale

1. L'Assemblea generale adotta le sue decisioni mediante consenso. Una proposta esaminata per adozione in occasione di una riunione dell'Assemblea generale è ritenuta adottata se durante la riunione nessun Membro del Centro vi si oppone formalmente. La presente disposizione si applica parimenti, *mutatis mutandis*, alle decisioni adottate dal Consiglio di direzione.
2. Se il presidente dell'Assemblea generale o il Consiglio di direzione costatano che non è possibile pervenire a una decisione mediante consenso, il presidente può decidere di sottoporre la questione a voto da parte dell'Assemblea generale. In questo caso, l'Assemblea generale adotta la sua decisione con la maggioranza dei quattro quinti dei Membri presenti e votanti. Ogni Membro dispone di un voto. La maggioranza semplice dei Membri del Centro costituisce il quorum per qualsiasi riunione dell'Assemblea generale durante la quale una questione è messa ai voti.
3. Le procedure enunciate all'articolo 11 paragrafo 1 del presente Accordo si applicano alle decisioni che vertono su emendamenti.

Art. 5 Struttura finanziaria del Centro

1. Con i contributi versati dai Membri conformemente all'articolo 6 paragrafo 2 del presente Accordo è costituita una dotazione di capitale.
2. Il Centro fattura i costi dei servizi giuridici in funzione della tariffa che figura nell'Allegato IV del presente Accordo.
3. Il preventivo annuo del Centro è finanziato dai proventi della dotazione di capitale del Centro, dei costi fatturati per le prestazioni del Centro e di ogni contributo volontario versato da Governi, da organizzazioni internazionali o da patrocini privati.
4. Il Centro dispone di un revisore dei conti esterno.

Art. 6 Diritti e obblighi dei Membri

1. Ogni Paese in sviluppo Membro e ogni Membro la cui economia è in transizione, enumerato nell'Allegato II del presente Accordo, ha diritto ai servizi del Centro conformemente alle regole adottate dall'Assemblea generale e alla tariffa enunciata nell'Allegato IV. Ogni Membro può domandare che l'assistenza nella procedura di risoluzione delle controversie dell'OMC sia fornita in una delle tre lingue ufficiali dell'OMC.
2. Ogni Membro che abbia accettato il presente Accordo è tenuto a versare, nel più breve termine, un contributo unico alla dotazione di capitale del Centro e/o contributi annui durante i primi cinque anni di funzionamento del Centro, conformemente alla scala dei contributi figurante negli Allegati I e II del presente Accordo. Ogni Membro che abbia aderito al presente Accordo è tenuto a versare contributi conformemente alle disposizioni dello strumento di adesione.
3. Ogni Membro versa, nel più breve termine possibile, i costi fatturati per i servizi forniti dal Centro.
4. Se costata che un Membro non rispetta uno dei propri obblighi in virtù dei paragrafi 2 o 3 del presente articolo, il Consiglio di direzione, può decidere di rifiutare a questo Membro l'esercizio dei propri diritti in virtù del paragrafo 1 del presente articolo.
5. Nessun elemento del presente Accordo può essere interpretato come implicante per un Membro un impegno finanziario superiore a quelli derivanti dai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

Art. 7 Diritti dei Paesi meno progrediti

I Paesi meno progrediti enumerati nell'Allegato III, quando ne fanno domanda, beneficiano dei servizi del Centro, conformemente alle regole adottate dall'Assemblea generale e alla tariffa enunciata nell'Allegato IV. Ciascuno di questi Paesi può chiedere che l'assistenza nelle procedure di risoluzione delle controversie dell'OMC sia fornita in una qualsiasi delle tre lingue ufficiali dell'OMC.

Art. 8 Priorità nella ripartizione dell'assistenza fornita nelle procedure di risoluzione delle controversie dell'OMC

Se due Paesi aventi diritto a un'assistenza nelle procedure di risoluzione delle controversie dell'OMC sono interessati da una medesima procedura, l'aiuto è fornito in funzione delle seguenti priorità: in primo luogo, i Paesi meno progrediti; in secondo luogo, i Membri che hanno accettato il presente Accordo; in terzo luogo, i Membri che hanno aderito al presente Accordo. L'Assemblea generale adotta regole, relative alla ripartizione dell'assistenza fornita nelle procedure di risoluzione delle controversie dell'OMC, che rispecchiano queste priorità.

Art. 9 Cooperazione con altre organizzazioni internazionali

Il Centro coopera con l'Organizzazione mondiale del commercio e altre organizzazioni internazionali nell'ottica di promuovere gli obiettivi del presente Accordo.

Art. 10 Statuto giuridico del Centro

1. Il Centro ha personalità giuridica. Ha in particolare la capacità di concludere contratti, di acquistare e di alienare beni mobili e immobili nonché di intentare un procedimento legale.
2. Il Centro ha sede a Ginevra, Svizzera.
3. Il Centro si adopera per concludere un accordo con la Confederazione Svizzera sullo statuto, sui privilegi e sulle immunità del Centro. L'accordo potrà essere firmato dal presidente dell'Assemblea generale, con riserva di approvazione da parte di quest'ultima. L'accordo può stipulare che la Confederazione Svizzera concederà al Centro, al Direttore generale e al personale lo statuto, i privilegi e le immunità che essa accorda alle rappresentanze diplomatiche permanenti e ai loro membri o alle organizzazioni internazionali e al loro personale.

Art. 11 Emendamento, recesso e denuncia

1. Ciascun Membro del Centro e il Consiglio di direzione possono sottoporre all'Assemblea generale una proposta di emendamento di una disposizione del presente Accordo. La proposta è notificata, tempestivamente, a tutti i Membri. L'Assemblea generale può decidere di sottoporre la proposta ai Membri per approvazione. L'emendamento entra in vigore il 30° giorno successivo alla data in cui il depositario ha ricevuto gli strumenti d'accettazione di tutti i Membri.
2. Se la situazione finanziaria del Centro richiede un Membro del Centro e il Consiglio di direzione possono sottoporre all'Assemblea generale una proposta d'emendamento della scala dei contributi enunciato negli Allegati I e II del presente Accordo e la tariffa enunciata nell'Allegato IV del presente Accordo. L'emendamento diventa effettivo il 30° giorno successivo alla data in cui l'Assemblea generale l'ha adottata all'unanimità.
3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non pregiudicano l'obbligo del Consiglio di direzione di modificare gli Allegati II e IV conformemente alle note che vi sono contenute.

4. Ciascun Membro può recedere in ogni momento dal presente Accordo mediante notifica scritta al depositario. Quest'ultimo informa il Direttore generale del Centro e i Membri del Centro in merito a tale notifica. Il recesso diventa effettivo il 30° giorno successivo alla data in cui il depositario ne ha ricevuto la notifica. Il recesso non ha alcun effetto sull'obbligo di pagare i costi per i servizi resi dal Centro, conformemente all'articolo 6 paragrafo 3 del presente Accordo. Il Membro che recede non ha diritto al rimborso dei suoi contributi alla dotazione di capitale del Centro.

5. L'Assemblea generale può decidere di denunciare il presente Accordo. In caso di denuncia, gli attivi del Centro sono distribuiti tra i Membri attuali e passati del Centro in pro rata del totale dei contributi di ogni Membro alla dotazione di capitale e/o al preventivo annuo del Centro.

Art. 12 Disposizioni transitorie

1. Durante i primi cinque anni di funzionamento del Centro, il preventivo annuo del Centro è finanziato dai contributi annui versati dai Membri conformemente all'articolo 6 paragrafo 2 e all'Allegato I del presente Accordo. Durante questo periodo, i proventi provenienti dalla dotazione di capitale e dai costi fatturati per servizi resi sono versati alla dotazione di capitale.

2. Durante i primi cinque anni di funzionamento del Centro, il Consiglio generale è composto da cinque Membri. I Membri che figurano nell'Allegato I del presente Accordo possono nominare due persone affinché siedano nel Consiglio di direzione durante questo periodo.

3. L'obbligo per un Membro di versare contributi annui durante i primi cinque anni di funzionamento del Centro, conformemente all'articolo 6 paragrafo 2 e all'Allegato I del presente Accordo, non è toccato dal ritiro di detto Membro dal presente Accordo.

Art. 13 Accettazione ed entrata in vigore

1. Ogni Stato o territorio doganale distinto enumerato negli Allegati I, II o III del presente Accordo può diventare Membro del Centro accettando il presente Accordo, mediante firma o mediante firma con riserva di ratifica, d'accettazione o d'approvazione, durante la terza Conferenza ministeriale dell'OMC che si terrà a Seattle dal 30 novembre al 3 dicembre 1999, e in seguito fino al 31 marzo 2000. Gli strumenti di ratifica, d'accettazione o d'approvazione dovranno essere depositati al più tardi il 30 settembre 2002.

2. Il presente Accordo entrerà in vigore il 30° giorno che segue la data in cui le seguenti condizioni sono adempiute:

- a) il ventesimo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione oppure di firma non sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione è stato depositato;
- b) il totale dei contributi unici versati alla dotazione di capitale del Centro che gli Stati e i territori doganali distinti che hanno accettato il presente Accordo

sono tenuti a versare, conformemente all'articolo 6 paragrafo 2 e agli Allegati I e II del presente Accordo, supera i sei milioni di dollari USA; e

- c) il totale dei contributi annui che gli Stati o i territori doganali distinti che hanno accettato il presente Accordo sono tenuti a versare, conformemente all'articolo 6 paragrafo 2 e all'Allegato I del presente Accordo, supera i sei milioni di dollari USA.

3. Per ogni firmatario del presente Accordo che deposita i propri strumenti di ratifica, d'accettazione o d'approvazione dopo la data in cui le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono state soddisfatte, l'Accordo entrerà in vigore il 30° giorno che segue la data in cui gli strumenti di ratifica, d'accettazione o d'approvazione sono stati depositati.

Art. 14 Riserve

Non possono essere formulate riserve relative alle disposizioni del presente Accordo.

Art. 15 Allegati

Gli Allegati del presente Accordo ne fanno parte integrante.

Art. 16 Adesione

Ogni Membro dell'OMC e ogni Stato o territorio doganale distinto in corso d'accesso all'OMC può diventare Membro del Centro aderendo al presente Accordo alle condizioni convenute tra di esso e il Centro. Le adesioni sono effettuate mediante uno strumento d'adesione approvato dall'Assemblea generale. L'Assemblea generale approva lo strumento d'adesione solamente se il Consiglio di direzione la informa che l'adesione non porrebbe alcun problema, né finanziario, né operativo, al Centro. Il presente Accordo entra in vigore, per il Membro dell'OMC che aderisce o per lo Stato o il territorio doganale distinto in corso d'accesso all'OMC, il 30° giorno che segue la data in cui gli strumenti d'adesione sono stati depositati presso il depositario.

Art. 17 Deposito e registrazione

1. Il presente Accordo sarà depositato presso il Governo del Regno dei Paesi Bassi.
2. Il presente Accordo sarà registrato conformemente alle disposizioni dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Fatto a Seattle, il trenta novembre millenovecentottantanove, in un unico esemplare, nelle lingue francese, inglese e spagnola, i tre testi facenti parimenti fede.

Contributi minimi dei Paesi sviluppati Membri

Membro OMC	Contributo alla dotazione di capitale	Contributo al preventivo annuo durante i primi cinque anni
Australia		
Austria		
Belgio		
Canada	US\$ 1 000 000	
Comunità europee		
Danimarca	US\$ 1 000 000	
Finlandia	US\$ 1 000 000	
Francia		
Germania		
Giappone		
Grecia		
Irlanda	US\$ 1 000 000	US\$ 1 250 000
Islanda		
Italia	US\$ 1 000 000	
Liechtenstein		
Lussemburgo		
Norvegia	US\$ 1 000 000	US\$ 1 250 000
Nuova Zelanda		
Paesi Bassi	US\$ 1 000 000	US\$ 1 250 000
Portogallo		
Regno Unito		US\$ 1 250 000
Spagna		
Stati Uniti d'America		
Svezia	US\$ 1 000 000	
Svizzera		

Nota: se un membro lo ritiene necessario, può versare il suo contributo alla dotazione di capitale in rate annue del medesimo ammontare durante i tre anni successivi all'entrata in vigore del presente Accordo.

Allegato II

Contributi minimi dei Paesi in sviluppo Membri e dei Membri la cui economia è in transizione

Criterio	Membro OMC	% del contributo all'OMC	Contributo alla dotazione di capitale
Categoria A			
> 1,5 %	Corea	2,32	US\$ 300 000
	Hong Kong, Cina	3,54	US\$ 300 000
	Messico	1,51	US\$ 300 000
	Singapore	2,25	US\$ 300 000
o reddito elevato	Brunei Darussalam	0,04	US\$ 300 000
	Cipro	0,07	US\$ 300 000
	Emirati Arabi Uniti	0,52	US\$ 300 000
	Israele	0,59	US\$ 300 000
	Kuwait	0,24	US\$ 300 000
	Macao	0,07	US\$ 300 000
	Qatar	0,06	US\$ 300 000
Categoria B			
> 1,5 %	Argentina	0,47	US\$ 100 000
	Brasile	0,92	US\$ 100 000
	Cile	0,29	US\$ 100 000
	Colombia	0,25	US\$ 100 000
	Egitto	0,26	US\$ 100 000
	Filippine	0,46	US\$ 100 000
	India	0,57	US\$ 100 000
	Indonesia	0,87	US\$ 100 000
	Malaysia	1,31	US\$ 100 000
	Marocco	0,16	US\$ 100 000
	Nigeria	0,20	US\$ 100 000
	Pakistan	0,19	US\$ 100 000
	Polonia	0,48	US\$ 100 000
	Repubblica Ceca	0,51	US\$ 100 000
	Repubblica Slovacca	0,17	US\$ 100 000
	Romania	0,15	US\$ 100 000
	Slovenia	0,19	US\$ 100 000
	Sudafrica	0,55	US\$ 100 000
	Tailandia	1,19	US\$ 100 000
	Turchia	0,60	US\$ 100 000
	Ungheria	0,32	US\$ 100 000
	Venezuela	0, 32	US\$ 100 000
o reddito elevato	Antigua e Barbuda	0,03	US\$ 100 000
	Bahrein	0,09	US\$ 100 000
	Barbados	0,03	US\$ 100 000
	Gabon	0,04	US\$ 100 000
	Malta	0,05	US\$ 100 000
	Maurizio	0,04	US\$ 100 000
	Saint Kitts e Nevis	0,03	US\$ 100 000
	Saint Lucia	0,03	US\$ 100 000
	Trinidad e Tobago	0,04	US\$ 100 000
	Uruguay	0,06	US\$ 100 000

Criterio	Membro OMC	% del contributo all'OMC	Contributo alla dotazione di capitale
Categoria C			
< 0,15%	Belize	0,03	US\$ 50 000
	Bolivia	0,03	US\$ 50 000
	Botswana	0,04	US\$ 50 000
	Bulgaria	0,11	US\$ 50 000
	Camerun	0,04	US\$ 50 000
	Congo	0,04	US\$ 50 000
	Costa d'Avorio	0,07	US\$ 50 000
	Costa Rica	0,07	US\$ 50 000
	Cuba	0,04	US\$ 50 000
	Dominica	0,03	US\$ 50 000
	Ecuador	0,09	US\$ 50 000
	El Salvador	0,04	US\$ 50 000
	Estonia*	0,03	US\$ 50 000
	Figi	0,03	US\$ 50 000
	Georgia*	0,03	US\$ 50 000
	Ghana	0,03	US\$ 50 000
	Giamaica	0,06	US\$ 50 000
	Grenada	0,03	US\$ 50 000
	Guatemala	0,05	US\$ 50 000
	Guyana	0,03	US\$ 50 000
	Honduras	0,03	US\$ 50 000
	Kenia	0,05	US\$ 50 000
	Kirghizistan	0,03	US\$ 50 000
	Lettonia	0,03	US\$ 50 000
	Mongolia	0,03	US\$ 50 000
	Namibia	0,03	US\$ 50 000
	Nicaragua	0,03	US\$ 50 000
	Panama	0,14	US\$ 50 000
	Papua Nuova Guinea	0,05	US\$ 50 000
	Paraguay	0,05	US\$ 50 000
	Perù	0,12	US\$ 50 000
	Repubblica Dominicana	0,10	US\$ 50 000
	Saint Vincent e Grenadine	0,03	US\$ 50 000
	Senegal	0,03	US\$ 50 000
	Sri Lanka	0,09	US\$ 50 000
	Suriname	0,03	US\$ 50 000
	Swaziland	0,03	US\$ 50 000
	Tunisia	0,14	US\$ 50 000
	Zimbabwe	0,03	US\$ 50 000
Paesi meno progreditati enumerati nell'Allegato III che hanno accettato il presente Accordo.			US\$ 50 000
* In attesa del deposito dello strumento d'accettazione			

Note:

1. Se un Membro lo ritiene necessario, può versare il suo contributo alla dotazione di capitale in rate annue del medesimo ammontare durante i quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente Accordo.

2. La classificazione dei Paesi enumerati nel presente Allegato II in Membri dei Gruppi A, B o C è stata effettuata in funzione della loro quota nel commercio mondiale, con una correzione verso l'alto per tenere conto del loro reddito per abitante, come indicato nella tabella qui sotto. La quota nel commercio mondiale è stata determinata sulla base di tale quota utilizzata dall'OMC per determinare la percentuale delle sue spese che incombe ai suoi Membri. Il reddito per abitante si basa sulle statistiche della Banca mondiale. Tenuto conto di questi criteri e di queste fonti statistiche, il Consiglio di direzione rivede la classifica dei Membri figuranti nel presente Allegato almeno una volta ogni cinque anni e, se necessario, la modifica per tenere conto di qualsiasi cambiamento della quota nel commercio mondiale e/o del reddito per abitante dei suddetti Membri.

Categoria	Quota del commercio mondiale	PNL per abitante
A	$\geq 1,5 \%$ o	Paese a reddito elevato
B	$\geq 0,15 \%$ e $< 1,5 \%$	Paese a reddito medio superiore
C	$< 0,15 \%$	

3. Le disposizioni dell'articolo 7 e dell'Allegato IV del presente Accordo si applica allo stesso modo ai Paesi meno progrediti enumerati nell'Allegato III che non hanno accettato il presente Accordo e ai Paesi meno progrediti enumerati nell'Allegato III che hanno accettato il presente Accordo.

4. Gli Stati e i territori doganieri distinti enumerati nell'Allegato II che non sono Membri del Centro possono chiedere l'aiuto del Centro nelle procedure di risoluzione delle controversie dell'OMC, con riserva dei costi enunciati nell'Allegato IV del presente Accordo. Suddetto aiuto è fornito a condizione che nessun Membro del Centro sia coinvolto dallo stesso caso o che qualsiasi Membro coinvolto dallo stesso caso autorizzi il Centro ad aiutare suddetto Stato o territorio doganale. Tutti gli altri servizi sono forniti esclusivamente ai Membri e ai Paesi meno progrediti.

Paesi meno progrediti aventi diritto ai servizi del Centro

Membro OMC	% del contributo all'OMC
Angola	0,07
Bangladesh	0,09
Benin	0,03
Bhutan*	0,03
Burkina Faso	0,03
Burundi	0,03
Cambogia*	0,03
Capo Verde*	0,03
Ciad	0,03
Gambia	0,03
Gibuti	0,03
Guinea-Bissau	0,03
Haiti	0,03
Isole Salomone	0,03
Lesotho	0,03
Madagascar	0,03
Malawi	0,03
Maldiva	0,03
Mali	0,03
Mauritania	0,03
Mozambico	0,03
Myanmar	0,03
Nepal*	0,03
Niger	0,03
Repubblica Centrafricana	0,03
Repubblica democratica del Congo	0,03
Repubblica democratica popolare del Laos*	0,03
Repubblica di Guinea	0,03
Ruanda	0,03
Samoa*	0,03
Sierra Leone	0,03
Sudan*	0,03
Tanzania	0,03
Togo	0,03
Uganda	0,03
Vanuatu*	0,03
Zambia	0,03

* In corso d'accesso all'OMC.

Nota: se le Nazioni Unite designano un Paese che non figura nel presente Allegato come facente parte dei Paesi meno progrediti, il Consiglio di direzione aggiunge questo Paese al presente Allegato, a condizione che sia Membro dell'OMC o in corso d'accesso all'OMC. Se un Paese enumerato nel presente Allegato non è più considerato dalle Nazioni Unite come facente parte dei Paesi meno progrediti, il Consiglio di direzione stralcia detto Paese del presente Allegato.

Tariffa dei servizi forniti dal Centro

Servizio	Costo (tassa oraria)	
Pareri giuridici sulla legislazione dell'OMC		
– Membri e Paesi meno progrediti	Gratuiti, con riserva di un numero di ore massimo da determinare da parte del Consiglio di direzione.	
– Paesi in sviluppo non Membri del Centro:		
Categoria A	US\$ 350	
Categoria B	US\$ 300	
Categoria C	US\$ 250	
Aiuto nelle procedure di risoluzione delle controversie dell'OMC		
– I costi sono fatturati all'ora o per singolo caso. Qualora siano fatturati per singolo caso, sono proposti preventivi per ciascuna fase della procedura (in particolare per la fase del gruppo speciale, la fase d'appello ecc.).		
– Quando due Membri o un Membro e un Paese meno progredito chiedono i servizi del Centro, e qualora sia necessario subappaltare consultazioni giuridiche esterne, i costi delle due Parti sono maggiorati del 20 per cento.		
– Membri e Paesi meno progrediti	Una percentuale della tariffa oraria (US\$ 250)	
	Sconto	Tariffa oraria da pagare
Categoria A	20 %	US\$ 200
Categoria B	40 %	US\$ 150
Categoria C	60 %	US\$ 100
Paesi meno progrediti	90 %	US\$ 25
– Paesi in sviluppo non Membri del Centro:		
Categoria A	US\$ 350	
Categoria B	US\$ 300	
Categoria C	US\$ 250	

Servizio	Costo (tassa oraria)
Seminari sulla giurisprudenza e altre attività di formazione	Gratuiti per i Membri.
Stage	
– Paesi meno progrediti	Con riserva di patrocinio. Il Centro prende a carico i costi e il salario.
– Membri	I costi e il salario sono a carico del Governo dello stagista, salvo in caso di patrocinio.

Nota: questa tariffa può essere modificata dall'Assemblea generale su proposta del Consiglio di direzione per tenere conto delle modifiche dell'indice svizzero dei prezzi al consumo.